

Un contratto per “pentiti” e testimoni

Lo Stato fissa le regole e i benefici

ROMA. Pentiti di mafia, arrivano i nuovi “contratti di protezione”. La Commissione centrale sui programmi di protezione presieduta dal sottosegretario agli Interni Alfredo Mantovano, ha adottato i nuovi modelli che descrivono i diritti e i doveri delle persone sottoposte al programma di, protezione, in un'ottica di «chiarezza su obblighi e facoltà, senza eccezioni o deroghe per nessuno».

I modelli saranno sottoposti alla firma dei collaboratori di giustizia e riguarderanno sia le persone che entrano per la prima volta a far parte dei programmi di protezione che quelli che già fruiscono delle tutele previste. Lo. “status” di pentito, di mafia viene decisamente distinto da quello dei cosiddetti “testimoni di giustizia” ovvero i cittadini che assistono ad un delitto di criminalità organizzata e decidono di testimoniare sottoponendosi a una speciale protezione. Per questi ultimi sono previsti altri moduli di «contratto» con lo Stato.

Finora sono 970 i collaboratori di giustizia sottoposti al programma di protezione. I testimoni di giustizia sono 71. I nuovi contratti di protezione puntano ad instaurare un rapporto chiaro e definito per evitare pericolose aree di indeterminatezza :elencano quindi nel dettaglio le misure di protezione e le misure di assistenza a beneficio dei «pentiti», ma anche gli obblighi che i collaboratori devono rispettare. Il rifiuto di sottoscrivere il modulo determina la revoca del programma speciale di protezione.

Ai sensi della legge 82 del 1991. si stabilisce in ventiquattro mesi la durata del programma di protezione. La Commissione centrale del Viminale si riserva “in ogni momento, e comunque alla scadenza, di procedere alle verifiche per l'eventuale modifica o revoca del provvedimento».

«Chi inizia una collaborazione deve sapere a cosa va incontro, quali sono i suoi obblighi e cosa lo Stato è pronto a dargli»: a giudizio del senatore Roberto Cantaro, presidente della Commissione Antimafia. i nuovi contratti di collaborazione elaborati dal Viminale «possono instaurare un rapporto chiaro tra il cittadino e lo Stato. E questo è positivo: È poi quantomai opportuna - dice Cantaro - la diversificazione netta tra le due categorie di soggetti sottoposti a protezione: il testimone di giustizia, infatti, è un cittadino onesto, un vero eroe civile che ha deciso di testimoniare e di denunciare a rischio della vita. Il collaboratore proviene dalla criminalità ed ha commesso reati».

«La legge – prosegue Cantaro – è già abbastanza chiara. È comunque utile che si elenchino diritti e doveri in maniera trasparente, anche per evitare incomprensioni ed illusioni sui trattamenti connessi all'applicazione del programma di protezione. Anche per questo i nuovi contratti sono da valutare con soddisfazione».

L'elaborazione dei nuovi «contratti» per le persone da sottoporre ai programmi di protezione è un'iniziativa che «va bene, ma attenzione a non dimenticare il ruolo dei collaboratori e dei testimoni», avverte Giuseppe Lumia, capogruppo Ds in commissione Antimafia. «La nuova formulazione dei cosiddetti “contratti” per collaboratori e testimoni – dice Lumia – può tornare utile alla lotta contro le mafie se individua soluzioni che possano evitare i tanti disguidi e le lamentele spesso avanzate negli ultimi anni nei confronti dell'amministrazione dell'Interno da parte di collaboratori e soprattutto di testimoni di giustizia».

